



Decreto n° 24903/LAVFORU del 14/12/2020

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma Operativo 2014/2020.

“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”.

Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Emanazione dell'Avviso.

Il Direttore del Servizio formazione

Vista la legge regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”;

Premesso che:

- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- con DPREg. 15 ottobre 2018, n. 0203/Pres. è stato emanato il “Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)”, pubblicato sul B.U.R. n. 43 del 24/10/2018;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del Programma Specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati;

Precisato che il Programma specifico in oggetto si realizza nell'ambito dell'asse 3 – Istruzione e formazione – del Programma Operativo, con riguardo alla priorità d'investimento “10.iii Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite” con uno stanziamento di € 1.000.000,00 di cui € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia, € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Area delle Dolomiti friulane ed € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Area del Canal del Ferro - Val Canale, nel quadro di attuazione della Strategia delle Aree interne;

Visto il parere di conformità espresso dall'Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale Europeo con nota prot. n. 171073/P del 10/12/2020;

Ritenuto di procedere alla attivazione delle procedure per la selezione delle operazioni inerenti il richiamato Programma specifico n. 52/20 con l'emanazione di apposito Avviso pubblico come da Allegato A parte integrante;

Specificato che il presente provvedimento e l'Allegato A parte integrante sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche e integrazioni;

decreta

1. È approvato l'Avviso costituente allegato A parte integrante del presente provvedimento destinato alla selezione di operazioni inerenti l'attuazione del Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati.
2. Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell'Avviso di cui al punto 1 è destinata la somma complessiva di € 1.000.000,00 di cui € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia, € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Area delle Dolomiti friulane ed € 50.000,00 destinati alla formazione dei lavoratori dell'Area del Canal del Ferro - Val Canale, nel quadro di attuazione della Strategia delle Aree interne.
3. Il presente provvedimento e l'allegato A parte integrante sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
Dott. Igor De Bastiani
documento firmato digitalmente

MD

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e formazione**

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2020

***Programma specifico n. 52/20 – Percorsi di
formazione per il rafforzamento delle competenze e
la riqualificazione di lavoratori occupati***

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO**

PREMESSA.....	3
1. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO	3
2. AIUTI DI STATO	6
3. CLAUSOLA DEGGENDORF	6
4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI	7
5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE.....	7
6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI.....	8
7. OPERAZIONI FORMATIVE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE COLLOCATE NELLE AREE INTERNE (ALTA CARNIA, DOLOMITI FRIULANE E CANAL DEL FERRO VAL CANALE).....	10
8. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI	11
9. RISORSE FINANZIARIE	12
10. GESTIONE FINANZIARIA.....	12
11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI	13
12. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	15
13. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	16
14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	16
15. FLUSSI FINANZIARI	16
16. REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	17
17. SEDI DI REALIZZAZIONE	17
18. RENDICONTAZIONE	17
19. TRATTAMENTO DEI DATI	18
20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	18
21. PRINCIPI ORIZZONTALI	19
22. ELEMENTI INFORMATIVI.....	20
23. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO.....	20
ALLEGATO A.....	21
ALLEGATO B.....	22
ALLEGATO C	25
ALLEGATO D	28
ALLEGATO E.....	32

PREMESSA

Il documento "POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e s.m.i., prevede la realizzazione del programma specifico n. 52/20 "Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati". Il programma specifico 52/20 si inserisce nel seguente quadro:

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10iii Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite. Obiettivo specifico 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.

Azione 10.4.2: Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

Settore d'intervento: 117 - Miglioramento della parità di accesso all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per tutte le fasce di età in contesti formali, non formali e informali, innalzamento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze della forza lavoro e promozione di percorsi di apprendimento flessibili anche attraverso l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite.

Il presente avviso dà attuazione al richiamato programma specifico ed è finalizzato alla realizzazione di operazioni di carattere formativo a favore di lavoratori e di imprenditori, allo sviluppo della competitività d'impresa, al riallineamento delle competenze, delle conoscenze e alla valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo dei temi dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

In uno scenario profondamente mutato a seguito del periodo di emergenza da COVID 19, le tematiche legate all'innovazione hanno assunto un ruolo ancor più accentuato di propulsore delle nuove leve dell'economia. La tecnologia e il processo digitale, che hanno avuto una accelerazione nell'attuale fase di emergenza, potrebbero far scaturire nuove opportunità di sviluppo in grado di contrastare la fase di recessione prevista, limitandone l'impatto su occupazione, produzione e consumi.

In tale ottica si inserisce il programma specifico 52/20, che si propone di raccogliere ed interpretare le nuove opportunità che si delineano per coniugare le esigenze formative con le necessità produttive del mondo del lavoro.

Una quota finanziaria viene riservata rispettivamente ai progetti a favore di lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, delle Dolomiti friulane e del Canal del Ferro Val Canale, nel quadro degli interventi previsti per la strategia delle Aree interne.

L'Avviso opera in coerenza con i principi derivanti dalle strategie della Commissione Europea per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, per le pari opportunità tra donne e uomini e in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese.

La Struttura regionale attuatrice (SRA) è il Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

1. QUADRO NORMATIVO E ATTI DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente Avviso sono i seguenti:

- a. Normativa UE
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
 - Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE)n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- b. Atti UE
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17 dicembre 2014;

c. Normativa nazionale e regionale

- D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- Legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche e integrazioni, di seguito LR 7/2000;
- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
- Legge regionale 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia";
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 – Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 decreto n. 203/Pres. del 15/10/2018, di seguito Regolamento FSE;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito Regolamento Formazione;

d. Atti regionali

- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018 e s.m.i., di seguito Metodologie;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 04 dicembre 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "POR FSE Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 6 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Documento UCS;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2020", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 3 aprile 2020 e s.m.i., di seguito PPO 2020;
- Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014-2020 – POR FSE Manuale sugli Aiuti di Stato FSE di cui al decreto n. 5715 LAVFORU dd 03.08.2016;
- Decreto n.501/LAVFOR.FP del 13 marzo 2015 "DGR 840/2014 Azione 1d. Adozione check list in materia di aiuti di Stato nella modulistica POR FSE";
- "Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia", approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 597 del 2 aprile 2015: "Strategia nazionale per le aree interne del Paese. Approvazione aree interne ai fini della programmazione regionale dei fondi strutturali FEASR, FESR e FSE 2014-2020 ed individuazione dell'area di progetto prototipo";
- Delibera della Giunta Regionale n. 309 del 22 febbraio 2019: "Accordo di programma quadro "Area interna - Alta Carnia" datato 20 aprile 2018. Esiti della sottoscrizione";

- Delibera della Giunta regionale n. 941 del 7 giugno 2019: "Strategia nazionale per le aree interne del Paese. Approvazione del progetto d'area delle Dolomiti friulane e del protocollo di intesa con Comune capofila e UTI delle Valli e Dolomiti friulane";
- Delibera della Giunta regionale n. 400 del 13 marzo 2020: Strategia nazionale per le aree interne del Paese. Approvazione del progetto d'area del Canal del Ferro-Val Canale e del protocollo di intesa con Comune capofila e UTI Canal del Ferro-Val Canale";
- Documento "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni a seguito della procedura di riconoscimento formalizzato di cui alla DGR 1158/2016 o a seguito di un percorso formale di formazione professionale e adozione dei modelli per gli attestati", nel tempo vigente;
- Decreto n. 7544/LAVFORU del 12 settembre 2017 concernente la modalità di presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.

2. AIUTI DI STATO

1. Le operazioni finanziate a valere sul presente avviso rientrano nella disciplina degli aiuti di Stato e sono regolamentate ai sensi dell'articolo 31 – aiuti alla formazione – del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel testo vigente, per quanto riguarda le operazioni di formazione collettiva e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti *de minimis*, per le operazioni di formazione con modalità individuali.
2. Per la definizione di Impresa si fa riferimento a quanto disposto all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Per la definizione di "impresa autonoma" e di "impresa associata" si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Per la definizione di "impresa unica" si fa riferimento a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
5. Le operazioni di formazione continua collettiva prevedono la partecipazione finanziaria delle imprese, con l'applicazione delle intensità di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - a) l'intensità di aiuto della parte pubblica non supera il 50% dei costi ammissibili dell'operazione;
 - b) l'intensità di aiuto di cui alla lettera a) è incrementabile nella seguente misura percentuale:
 - 1) del 10% nel caso l'operazione sia totalmente rivolta a lavoratori svantaggiati o con disabilità come definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - 2) del 10% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di medie imprese;
 - 3) del 20% nel caso l'operazione si rivolga a lavoratori di piccole imprese o microimprese;
 - c) nel caso l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi l'intensità può essere aumentata fino al 100% di costi ammissibili alle condizioni previste dal Regolamento medesimo.
6. Per le operazioni di formazione continua collettiva, il contributo pubblico è determinato in base alle disposizioni dell'articolo 31 Reg. (UE) 651/2014. La parte finanziaria a carico dell'impresa può essere coperta attraverso l'imputazione del costo orario del salario dei partecipanti alla formazione per le ore di effettiva presenza all'attività formativa medesima certificata sull'apposito registro. La somma dei costi relativi alla partecipazione dei lavoratori alla formazione non può essere superiore al tasso di partecipazione privata al finanziamento dell'operazione.
7. Per le operazioni formative con modalità individuali l'intensità di aiuto è pari al 100% del costo ammesso nel rispetto dei massimali di aiuto *de minimis* previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. CLAUSOLA DEGGENDORF

1. I finanziamenti per le operazioni di formazione collettiva di cui al presente avviso, concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non saranno erogati all'impresa che risulta destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile.

4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Le operazioni possono essere presentate da soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Possono altresì essere presentate anche dai seguenti soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 della LR 27/17: le Università, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. I suddetti soggetti sono definiti "soggetti proponenti". Le operazioni approvate secondo le modalità di cui all'art. 12 sono realizzate dai soggetti proponenti che assumono la denominazione di "soggetti attuatori".
2. Il soggetto proponente deve presentare l'operazione su esplicita commessa da parte di un'impresa **pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione**. Le operazioni riguardano lavoratori di imprese aventi unità produttive collocate sul territorio regionale. Le imprese devono essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata (allegato A) e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il documento di regolarità contributiva DURC.
3. Il soggetto attuatore deve risultare accreditato nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente) ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di accreditamento, alla data di avvio dell'attività in senso stretto, **pena decadenza dal contributo**. Si prescinde dal requisito dell'accREDITAMENTO per i soggetti attuatori rientranti fra gli organismi di cui all'articolo 22, comma 3 della LR 27/17.

5. DIRITTI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, eventuale concessione dell'anticipo e di erogazione del saldo.
2. Le operazioni sono approvate con decreto del dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
3. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2.
4. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore con la quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente).
5. La SRA, con decreto del dirigente responsabile e previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto attuatore, provvede all'erogazione dell'anticipazione finanziaria, nella misura prevista dall'Avviso.
6. Il rendiconto delle spese sostenute è oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente dell'AdG entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto medesimo.
7. L'erogazione del saldo avviene con decreto adottato dalla SRA entro 30 giorni dalla approvazione del rendiconto.
8. Il soggetto attuatore deve assicurare:
 - a. il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti;
 - b. la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
 - c. l'avvio dell'operazione in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini indicati per la conclusione dell'operazione. L'eventuale avvio dell'operazione, nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che deve rilasciare, al momento della vidimazione del registro, apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa;
 - d. la realizzazione dell'operazione in conformità a quanto previsto nell'operazione ammessa a contributo;

- e. la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti in fase di attuazione, fatte salve cause eccezionali sopravvenute che devono essere adeguatamente motivate e accettate dalla SRA;
- f. la trasmissione delle dichiarazioni di avvio e di conclusione dell'operazione nei termini previsti dal Regolamento Formazione;
- g. il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
- h. l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it;
- i. la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal decreto di concessione;
- j. la presentazione del rendiconto delle spese entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione;
- k. la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post;
- l. la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco;
- m. la conservazione presso i propri uffici delle versioni originali della documentazione rilevante per la realizzazione dell'operazione;
- n. l'utilizzo della modulistica vigente relativa alle attestazioni finali.

6. DESCRIZIONE E STRUTTURA DELLE OPERAZIONI

1. **Le tipologie formative delle operazioni sono due:**
 - a. **Formazione collettiva;**
 - b. **Formazione con modalità individuali;**
2. Le operazioni di tipo a) e b) devono riguardare interventi formativi finalizzati al riallineamento delle competenze e delle conoscenze a favore dei lavoratori e degli imprenditori per lo sviluppo della competitività d'impresa, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business intervenuti anche in seguito al periodo di emergenza da COVID 19. La formazione erogata deve quindi tendere a generare approcci innovativi atti a fronteggiare le situazioni di crisi, compresa la crisi pandemica, contribuendo all'accelerazione della ripresa economica.
3. Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 7, la formazione sulle tematiche relative a innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile per un'economia a basse emissioni e circolare quale leva del green deal europeo, sono obbligatorie per ottenere il finanziamento.

Nello specifico tali operazioni devono essere centrate su:

- **Innovazione di processo:** introduzione di un metodo di produzione, di gestione o di fornitura nuovo, migliorato e sostenibile;

Innovazione di prodotto: miglioramento di un prodotto esistente o creazione di un nuovo prodotto che soddisfi nuove esigenze del cliente sotto l'aspetto qualitativo, del design, del contenuto tecnologico, della sostenibilità, anche attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni, al fine di aumentare la competitività dell'impresa;

Innovazione organizzativa: introduzione di migliorie nella struttura organizzativa, negli orientamenti strategici aziendali, nei metodi di management con un'attenzione ai principi della responsabilità sociale di impresa. Si intende compresa l'introduzione dello smart working emergenziale o ordinario, definito per la prima volta con legge n. 81/2017. Il lavoro agile, nell'ambito del lavoro subordinato, comprende tutte le forme di svolgimento della prestazione flessibili rispetto all'orario e al luogo.

In sintesi costituiscono innovazione e sono ammessi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell'impresa, in un'ottica di sostenibilità.

Sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la

produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

- **Internazionalizzazione:** apertura verso nuovi mercati attraverso una progettazione e gestione dei processi di internazionalizzazione (piano export aziendale) quali: scelta dei mercati, strategie, partner, reti d'impresa, web marketing internazionale, etc. Anche lo studio di una lingua straniera settoriale (ad esempio inglese tecnico o commerciale), direttamente collegata all'apertura verso un nuovo mercato estero, rientra parimenti nel concetto di internazionalizzazione;
- **Digitalizzazione e impresa 4.0:** adattamento dei processi aziendali alle esigenze imposte dall'era digitale, dove velocità ed efficienza rivestono un ruolo cruciale. L'obiettivo è sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia in modo da migliorare le performances aziendali. Andranno riviste le strategie e i processi produttivi operando una riorganizzazione, introducendo o formando professionisti con competenze digitali. Tale riorganizzazione comprende anche l'introduzione o sviluppo dello smart working. In questo ambito si inserisce anche **impresa 4.0** che prevede la trasformazione digitale dell'impresa per aumentarne la competitività, approcci e strategie innovative di sviluppo aziendale, di processo e/o di prodotto e tecnologico con riferimento alla diffusione dell'ICT (Information and Communication Technologies) nei processi produttivi (ad es. uso dei Cloud, Big data, Digital Marketing, Social Enterprise, etc.);
- **Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3),** che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione. Si veda la pagina dedicata <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/>;
- **Sviluppo sostenibile:** rientra in un progetto strategico di sviluppo durevole, in grado di assicurare un benessere più esteso ed equamente distribuito basato su un'economia a basse emissioni e circolare.
- **Economia circolare:** gestione dei beni e dei prodotti partendo dal momento della loro progettazione fino alla fase finale di recupero o di smaltimento (packaging, sprechi, gestione dei rifiuti, gestione risorse naturali, gestione sostenibile dei materiali, etc.) in un'ottica di sviluppo sostenibile, attenta quindi alla gestione delle risorse e finalizzata al riutilizzo delle componenti del prodotto;
- **Innovazione sociale:** si riporta la definizione contenuta nel Libro bianco sull'innovazione sociale, scritto da Robin Murray, Julie Caulier Grice e Geoff Mulgan: "Definiamo innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa.";
- **Green economy:** Processi di produzione più efficienti e sistemi di gestione ambientale migliori atti a ridurre in maniera significativa l'inquinamento e i rifiuti nonché il consumo di acqua e altre risorse, con conseguenze positive anche per le imprese, poiché consentono di tagliare i costi di esercizio e di ridurre la dipendenza dalle materie prime, con un'attenzione particolare all'ecoprogettazione e all'ecoinnovazione;
- **Blue economy:** Sono cinque i settori chiave da sviluppare per una crescita blu sostenibile in Europa: turismo costiero e marittimo; energie rinnovabili marine; acquacoltura; risorse minerali marine; biotecnologie blu. Altri importanti settori e attività da potenziare sono rappresentati dalla pesca, dal trasporto marittimo, dal settore cantieristico, dalle attività offshore.

4. Non è ammessa la formazione per ottemperare alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, quale ad esempio:

- Formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008;
- Formazione e aggiornamento obbligatori per le figure professionali regolamentate;
- Formazione obbligatoria che determini il conseguimento di crediti ECM.

5. Limitatamente al periodo di emergenza da COVID 19 è ammesso l'utilizzo della modalità di erogazione in FAD (Formazione a Distanza) secondo le disposizioni dell'Autorità di gestione del FSE in vigore al momento della realizzazione dell'attività formativa.
6. Le operazioni possono essere solo monoaziendali.
7. Le operazioni di tipo a) devono avere una durata compresa tra **24 e 60 ore** (attività formativa in senso stretto), quelle di tipo b) una durata tra le **12 e le 24 ore** pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
8. Non è ammessa la formazione che implichi un abbattimento di costi relativi all'acquisto o all'utilizzo di macchinari/attrezzature (aiuti di Stato).
9. Il numero minimo di allievi previsti per l'avvio delle operazioni di **tipo a)** è di **5**. Il numero massimo di allievi previsto per le operazioni è di 25 fatto salvo il limite massimo previsto dall'accreditamento dell'aula.
10. Il numero minimo di allievi previsti per l'avvio delle operazioni di **tipo b)** è di **1**, mentre il numero massimo è **3**.
11. La previsione di un numero di partecipanti inferiore a quello minimo previsto o superiore al numero massimo previsto, di cui ai capoversi 9 e 10, determina la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
12. Ogni operazione (attività formativa in senso stretto) può essere avviata successivamente al ricevimento della comunicazione, da parte della SRA, della concessione del finanziamento. La comunicazione di inizio attività va effettuata mediante procedura on line, utilizzando l'applicativo WEBFORMA reperibile sul sito internet www.regione.fvg.it area FSE.
13. È ammissibile l'avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione della stessa e il la concessione del finanziamento. In tal caso il soggetto proponente, nel richiedere la vidimazione del registro, deve presentare alla SRA una nota, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara esplicitamente che intende avviare l'operazione sotto la propria responsabilità e che assume a proprio carico ogni onere derivante dalla mancata ammissione al finanziamento dell'operazione, sollevando la Regione da qualsiasi obbligo.
14. I percorsi formativi **si devono concludere con una prova finale.**
15. **L'attività in senso stretto deve concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione. È possibile richiedere un'unica proroga di massimo 3 mesi debitamente motivata e soggetta ad autorizzazione da parte della SRA.**
16. Ai fini della ammissione alla prova finale e della rendicontabilità, ogni allievo deve assicurare l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% dell'attività in senso stretto, al netto dell'esame finale.
17. L'attività formativa in senso stretto si distingue in teoria ed esercitazioni pratiche. La teoria deve essere almeno il 50% dell'attività in senso stretto.
18. Ricorrendo le condizioni stabilite al capoverso 15 e ove avvenga il superamento dell'esame finale, viene rilasciato agli allievi un attestato di frequenza dal soggetto attuatore.
19. Nelle operazioni di tipo a), il soggetto attuatore è tenuto a completare l'operazione anche qualora il numero degli allievi frequentanti si riduca, fino ad una unità. Il livello di efficienza nella gestione delle operazioni costituisce indicatore rilevante nella valutazione di qualità del soggetto attuatore medesimo e nella determinazione dei criteri di selezione delle operazioni future.

7. OPERAZIONI FORMATIVE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE COLLOCATE NELLE AREE INTERNE (ALTA CARNIA, DOLOMITI FRIULANE E CANAL DEL FERRO VAL CANALE)

1. **Le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese collocate in Alta Carnia, nell'area delle Dolomiti Friulane e nel Canal del Ferro- Val Canale sono oggetto di graduatorie separate se le stesse imprese risultano appartenenti ai settori produttivi previsti per ogni singola area (vedi paragrafo 9 capoversi 2,3,4).**
2. **Le operazioni riferite ad imprese ubicate nelle Aree interne non sono soggette alle limitazioni tematiche di cui al capoverso 3 del paragrafo 6.**
3. L'area interna regionale denominata "Alta Carnia", ai fini dell'attuazione dell'ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del

PSR 2014-2020, come individuata con delibera della Giunta Regionale n. 597 del 2 aprile 2015, e nell'APQ di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 22 febbraio 2019, è costituita dai Comuni di: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Ligosullo, Zuglio.

4. L'area interna regionale denominata "Dolomiti Friulane", ai fini dell'attuazione dell'"ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata da un'area progetto ed un'area strategica, come individuate con delibera della Giunta Regionale 597 del 2 aprile 2015. Ai fini del presente Avviso si considera l'area strategica costituita dai Comuni di: Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro. Viene considerato altresì parte dell'area strategica il Comune di Andreis.
5. L'area interna denominata "Canal del Ferro - Val Canale", ai fini dell'attuazione dell'"ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, come individuata con delibera della Giunta Regionale n. 597 del 2 aprile 2015, comprende gli otto Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio.

8. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni formative di cui al presente avviso sono rivolte a:
 - lavoratori anche a termine di micro, piccole, medie imprese, con regolare contratto di lavoro;
 - titolari di microimprese;
 - soci di cooperative;
 - lavoratori autonomi.

Gli allievi dei corsi devono prestare attività lavorativa in unità operative localizzate sul territorio del FVG. Per la definizione della dimensione dell'impresa si veda l'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. I lavoratori autonomi e i titolari delle microimprese possono accedere unicamente alle operazioni individuali di tipo b).

2. Sono esclusi dal presente Avviso:
 - a) i dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
 - b) i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2015;
 - c) gli amministratori e consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano titolari di contratto di lavoro;
 - d) i dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori;
 - e) i dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione accreditati presso la RAFVG.
3. Ai sensi del presente Avviso non possono erogare servizi, nonché usufruire della formazione, le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle Autorità coinvolte nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del POR FSE 2014-2020.
4. Ai fini dell'accesso al finanziamento, le aziende di appartenenza devono risultare in regola con il collocamento mirato (dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato A).
5. Lavoratori in CIG o CIGS o in contratto di solidarietà possono partecipare solamente nei periodi in cui risultano presenti in azienda.
6. La partecipazione all'attività formativa deve avvenire in orario di lavoro, ai fini del riconoscimento della voce di spesa B2.6 "Retribuzione ed oneri del personale in formazione".
7. La partecipazione degli apprendisti è ammissibile esclusivamente se si tratta di formazione ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista; in tal senso è richiesta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che certifica il carattere aggiuntivo della formazione.
8. La formazione è rivolta al lavoratore per la riqualificazione nonché per il rafforzamento della posizione lavorativa e, per quanto concerne i lavoratori non stabilizzati, al sostegno del processo di stabilizzazione.

9. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a **euro 1.000.000,00** a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione – del POR, **con canali di finanziamento separati** tra formazione individuale e collettiva.
2. Le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese delle filiere/settori della foresta-legno, dell'agroalimentare e del turismo (vedi codici Ateco, allegato D) collocate in Alta Carnia possono usufruire della riserva di **50.000,00 euro**.
3. Le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese delle filiere/settori agroalimentare, legno, metallo e turismo (vedi codici Ateco allegato D) collocate nell'area delle Dolomiti friulane possono usufruire della riserva di **50.000,00 euro**.
4. Le operazioni formative destinate ai lavoratori delle imprese delle filiere/settori agroalimentare, foresta-legno e turismo (vedi codici Ateco allegato D) collocate nell'area del Canal del Ferro - Val Canale possono usufruire della riserva di **50.000,00 euro**.
5. Le operazioni che riguardano lavoratori di imprese non facenti parte delle suddette filiere vengono presentate a valere sui fondi che riguardano il territorio regionale.
6. Le operazioni sono finanziate secondo l'ordine delle graduatorie di cui al paragrafo 13 e fino ad esaurimento delle risorse. Il finanziamento pubblico è determinato come da paragrafo 10 ed è pari al massimo consentito dalla norma comunitaria in base alle caratteristiche delle imprese committenti (articolo 31 Regolamento (UE) 651/2014).
7. Le operazioni di tipo a) hanno sempre la priorità nel finanziamento rispetto alle operazioni di tipo b);
8. Qualora alla chiusura del presente Avviso non risultino utilizzate tutte le riserve finanziarie previste per le Aree interne, i fondi rimanenti possono essere utilizzati per finanziare operazioni presentate a valere sul restante territorio regionale.

10. GESTIONE FINANZIARIA

1. La gestione finanziaria delle operazioni di tipo a) avviene applicando l'UCS 31.
Il preventivo di spesa dell'operazione formativa gestita finanziariamente con l'UCS 31 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 31 (euro 109,00) * n. ore di formazione
+
Σ costi della partecipazione di ogni lavoratore alla formazione (per ogni lavoratore: costo orario * numero ore formazione)

Il costo derivante dall'operazione sopraindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Rispetto a tale costo, il contributo pubblico è determinato in base alle disposizioni dell'articolo 31 – Aiuti alla formazione - del Regolamento (UE) 651/2014.

La somma dei costi relativi alla partecipazione dei lavoratori alla formazione non può essere superiore al tasso di partecipazione privata al finanziamento dell'operazione.

Nella predisposizione del preventivo di spesa:

- a. il prodotto fra UCS 31 e ore di formazione viene imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- b. la somma dei costi di partecipazione dei lavoratori alla formazione viene imputata alla voce di spesa B2.6 – Retribuzione e oneri del personale in formazione - della tabella di cui all'allegato A) – Spese ammissibili attività formative – del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76

(Ordinamento della formazione professionale) emanato con D.P.Reg. 07/07/2016, n. 0140/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

- c. le operazioni formative finanziate con l'utilizzo dell'UCS 31 rientrano nella disciplina degli aiuti alla formazione di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Sono altresì ammissibili, ai sensi del richiamato articolo 31 Regolamento (UE) 651/2014, le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione;
 - d. il finanziamento delle operazioni formative rientranti nella disciplina dell'art. 31 Regolamento (UE) 651/2014 avviene secondo le percentuali di intensità di aiuto pubblico citate nel paragrafo 2 capoverso 4. La partecipazione privata al finanziamento delle operazioni formative, considerando i costi della partecipazione del personale alla formazione rendicontati a costi reali, è pertanto data dalla differenza tra il totale dei costi e la percentuale di intensità di aiuto pubblico;
 - e. il computo del costo orario deve avvenire sulla base di modalità di calcolo trasparenti e verificabili. In tal senso, e per quanto concerne il personale dipendente, il costo orario deve essere determinato secondo le modalità di calcolo indicate nel documento "FSE POR 2014-2020 - Linee guida in materia di ammissibilità della spesa emanate con decreto n. 5723/LAVFORU/2016 e s.m.i.. In fase di preparazione dell'operazione, il calcolo deve essere fatto con riguardo alle più recenti buste paga – preferibilmente la più recente; in fase di rendicontazione, con riferimento alle buste paga dei mesi durante i quali si è svolta l'attività in senso stretto;
 - f. ove i partecipanti all'operazione non si configurino quale personale dipendente detentore di una busta paga, l'imputazione del loro costo del lavoro a titolo di partecipazione finanziaria dell'impresa all'operazione è ammissibile solo qualora l'imputazione del costo avvenga attraverso modalità di calcolo trasparenti e verificabili le quali devono essere chiaramente illustrate all'interno dell'operazione ed oggetto di valutazione da parte della Struttura attuatrice;
 - g. qualora l'imputazione dei costi del salario dei partecipanti alla formazione non copra l'intera parte di costo dell'operazione a carico dell'impresa, essa è comunque tenuta ad assicurare una partecipazione finanziaria utile a garantire il livello di finanziamento privato stabilito dalla normativa comunitaria;
 - h. l'intensità di aiuto della parte pubblica rimane percentualmente uguale anche qualora in fase di realizzazione dell'operazione o di controllo del rendiconto si verifichi un decremento del costo complessivo dell'operazione.
2. La gestione finanziaria delle operazioni di tipo b) avviene applicando l'UCS 7.
Il preventivo di spesa dell'operazione formativa gestita finanziariamente con l'UCS 7 viene predisposto nel modo seguente:

UCS 7 (euro 99,00) * n. ore di formazione

Il costo derivante dall'operazione sopraindicata costituisce il costo massimo ammissibile dell'operazione.

Il contributo pubblico, pari al 100% del costo, è concesso in base alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Per quanto concerne la tematica dell'affidamento di parte delle attività a terzi, valgono le specifiche disposizioni di cui all'art. 12 comma 9 lettera c) del Regolamento formazione.

11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono realizzate secondo la modalità "a sportello", e possono essere presentate **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro il 30 settembre 2021**, salvo anticipato esaurimento delle risorse, **pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione**.
2. Ogni soggetto proponente **non può presentare, su ogni singolo sportello mensile, più di 2 operazioni formative di tipo a) e non più di 2 di tipo b) riferite alla stessa impresa committente, pena l'esclusione dalla valutazione di tutte le operazioni presentate su quello sportello, che riguardano l'impresa stessa**.

3. **Ogni impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo, a valere su operazioni presentate nell'ambito del presente avviso, non superiore a euro 30.000,00 pena l'esclusione dalla valutazione delle operazioni eccedenti tale limite.**
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
- a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
- Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
5. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dalla Struttura attuatrice determina la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
6. Ai fini della selezione, la domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine di cui al capoverso 1. Modalità diverse di presentazione determinano la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
7. La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la non ammissibilità dell'operazione alla valutazione.
8. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura: **"POR FSE 2014/2020 Programma specifico 52/20. Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - Udine"**.
9. L'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. Deve essere presentata dichiarazione relativamente alla corrispondenza tra il versamento dell'imposta e la specifica domanda di finanziamento.
10. Unitamente alla suddetta domanda dovranno essere presentati:
- a) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'impresa committente secondo lo schema di cui all'allegato A; dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere in difficoltà (allegato B) ad esclusione delle operazioni in regime "de minimis"; dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa (allegato C). Per le operazioni formative con modalità individuale l'impresa richiedente deve presentare la dichiarazione relativa all' "impresa unica" (allegato E). Inoltre per le operazioni formative con modalità individuale in attuazione di quanto disposto dall'art.14, comma 6, del decreto n.115 del 31/5/2017: "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della L. 234 del 24/12/2012 e s.m.i." a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli Aiuti "de minimis" avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti.
 - b) La scansione del mod. F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo. Qualora dal mod. F23 non emerga la corrispondenza del versamento con le operazioni presentate deve essere presentata anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a tale corrispondenza;
 - c) la scheda anagrafica;
 - d) i singoli progetti;
 - e) la commessa aziendale;

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere in formato "PDF" e, nel caso delle dichiarazioni, con evidenza della firma.

11. Il messaggio dovrà riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione.
12. A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Struttura attuatrice (che può contenere più progetti), deve corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.
13. Nessun documento cartaceo deve essere presentato in questa fase.
14. Il formulario del progetto va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
15. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
 - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
 - sabato dalle 8.00 alle 12.30.
16. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.
17. Il servizio di "problem solving" è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
18. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

12. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni è svolta conformemente alle indicazioni di cui alle "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a Regolamento UE 1303/2013", approvato con DGR n. 2069 del 26 ottobre 2017 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
 - i. fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni;
 - ii. fase di selezione delle operazioni.
2. **La fase istruttoria** di verifica di ammissibilità fa capo al responsabile dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. **La fase di selezione** con l'applicazione della procedura di coerenza è svolta da una Commissione composta da un numero dispari di componenti. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni relative al primo sportello. Il suddetto decreto è pubblicato nel sito www.regione.fvg.it.
4. La fase istruttoria è centrata sulla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità relativi:
 - a) al rispetto dei termini di presentazione in relazione alle scadenze previste (cfr. par. 11, capoverso 1);
 - b) al rispetto delle modalità di presentazione (cfr. par. 11 capoversi 2, 5, 6, 7);
 - c) alla completezza e correttezza della documentazione richiesta (cfr. par. 4 capoverso 2, par. 11 capoverso 10 lettere a), d), e));
 - d) al possesso dei requisiti giuridici soggettivi previsti da parte del soggetto proponente (cfr. par. 4 capoversi 1 e 3);
 - e) al possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa (cfr. par. 4);
 - f) al rispetto del numero minimo e massimo di allievi (cfr. par. 6 capoversi 10 e 11) e al numero minimo e massimo di ore corso (cfr. par. 6 capoverso 7);
 - g) al rispetto del limite di finanziamento complessivo di € 30.000,00 a valere sul presente avviso (cfr. par. 11 capoverso 3).Il mancato riscontro anche di uno solo dei requisiti previsti comporta la non ammissibilità dell'operazione alla successiva fase di valutazione.
5. Per le operazioni di tipo a) e b) si adotta una procedura di valutazione di coerenza. Nella procedura di valutazione di coerenza si applicano i seguenti criteri di selezione:
 - a) Coerenza dell'operazione. Viene valutata la coerenza dell'operazione con:
 - 1) gli obiettivi e i contenuti indicati nel presente Avviso (ad esclusione dei percorsi formativi rivolti alle imprese ubicate nelle Aree interne, l'operazione deve essere obbligatoriamente incentrata sulle tematiche dell'innovazione/sviluppo sostenibile di cui al par. 6, capoverso 3);
 - 2) gli obiettivi, i contenuti, la durata e l'articolazione delle attività da realizzare;
 - 3) la dimensione e la qualità dell'organizzazione;

- 4) la metodologia didattica che si intende implementare;
- 5) i risultati attesi.
- b) Coerenza con le priorità trasversali del POR. Vengono valutate le modalità previste per garantire la promozione dei principi orizzontali di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, quest'ultimo nella sua dimensione sia ambientale che sociale.
- c) Congruenza finanziaria. Si considera la congruità e la correttezza in termini di rispondenza alle UCS e al rispetto della correttezza e corrispondenza alle voci di spesa previste.

La valutazione negativa rispetto anche ad uno solo dei criteri previsti comporta la non approvazione dell'operazione. Gli elenchi relativi alle operazioni che hanno superato la valutazione di coerenza o che non hanno superato la valutazione di coerenza sono ordinati secondo l'ordine cronologico di presentazione.

13. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. A norma dell'articolo 9, comma 7 del Regolamento FSE, il responsabile della SRA, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione predispone un decreto con il quale approva:
 - a. la graduatoria/elenco delle operazioni approvate secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l'indicazione di quelle ammesse al finanziamento in base alla disponibilità finanziaria prevista, ivi comprese quelle sospese perché relative ai soggetti non ancora accreditati;
 - b. l'elenco delle operazioni non approvate;
 - c. l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione o rinunciate.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it.

La pubblicazione del decreto costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione.

14. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. La SRA, con decreto del dirigente responsabile, provvede all'adozione dell'atto di concessione del contributo entro 30 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni.
2. La SRA, ad avvenuta adozione del decreto di concessione del contributo, trasmette apposita nota al soggetto attuatore nella quale comunica gli estremi del decreto di concessione reperibile sul sito www.regione.fvg.it (Amministrazione trasparente)."

15. FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 13 del Regolamento FSE:
 - a) il flusso finanziario nei confronti del beneficiario da parte della SRA avviene con modalità di anticipazione e saldo;
 - b) la somma delle anticipazioni non può essere superiore al 70% del contributo pubblico dell'operazione approvato in fase di selezione dell'operazione medesima;
 - c) la modalità di erogazione in unica soluzione può avvenire solo successivamente alla conclusione dell'operazione;
 - d) le somme erogate a titolo di anticipazione devono essere coperte da una fideiussione del beneficiario, bancaria o assicurativa, almeno corrispondente al valore dell'anticipazione. La fideiussione viene predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro formazione/formazione/area operatori;
 - e) il costo dell'operazione approvato in fase di selezione costituisce il tetto massimo di spesa ammissibile. Il saldo, nel caso di flusso finanziario articolato su anticipazione e saldo, è pari alla differenza tra l'anticipazione complessiva e il costo complessivo dell'operazione ammissibile a seguito della verifica del rendiconto e nei limiti sopraindicati;

f) la SRA eroga i contributi mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, indicato dal beneficiario mediante l'apposita istanza di accreditamento in via continuativa presentata con il modello reso disponibile sul sito www.regione.fvg.it.

2. La SRA, dopo aver disposto la liquidazione dell'anticipazione o del saldo e a seguito dell'esito positivo dei controlli contabili interni dell'amministrazione, comunica ai beneficiari, con apposita nota, gli estremi del decreto e l'entità della somma sul totale concesso.
3. La concessione e la liquidazione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al rilascio del relativo codice da parte del sistema.

16. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi stabiliti dall'articolo 12 del Regolamento FSE e dall'articolo 19 del Regolamento Formazione

17. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione titolari dell'operazione, pena la decadenza dal contributo. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula, così come definita in sede di accreditamento, in cui l'attività viene realizzata.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disposto per i soggetti in possesso esclusivamente di un accREDITamento provvisorio. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla SRA, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

18. RENDICONTAZIONE

1. Il rendiconto per la realizzazione di ciascuna operazione deve essere presentato alla SRA, ufficio protocollo – Il piano, via I. Nievo 20, Udine, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro,/formazione/area operatori unitamente al registro di presenza degli allievi.
2. Il Regolamento formazione disciplina agli artt. 15, 16 e 17 e all'Allegato 2 le modalità di rendicontazione. Nello specifico si utilizzano le modalità della rendicontazione a tabelle standard di costi unitari, fatta salva la rendicontazione a costi reali degli oneri del personale in formazione (cfr. paragrafo 10).
3. **Per le operazioni della tipologia a)**, qualora il numero degli allievi ammessi alla prova finale risulti inferiore a 4 unità, il costo ammissibile dell'operazione viene rideterminato con una diminuzione pari 1/5 del costo ammesso dell'operazione per ogni allievo inferiore al numero minimo. Pertanto:

UCS	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento dell'UCS	Decurtazione dell'UCS per ogni allievo inferiore al numero minimo
UCS 31 – Formazione continua	5	4	1/5

Non si ricorre alla decurtazione dell'UCS qualora il calo degli allievi sia determinato dalle condizioni di salute dell'allievo tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

Ad avvenuto controllo della documentazione presentata a titolo di rendicontazione dell'attività svolta e ad avvenuta definizione del costo complessivo ammissibile dell'operazione, viene stabilita la parte del costo ammissibile su cui grava l'intensità di aiuto pubblico, corrispondente a quanto stabilito dall'art. 31 Reg. (UE) 651/2014. Al riguardo si conferma che anche in sede di rendicontazione il costo ascritto alla voce di spesa B2.6 - Retribuzione e oneri del personale in formazione – non può essere superiore alla quota di partecipazione privata prevista dal richiamato articolo 31.

4. **Per le operazioni della tipologia b)** il numero degli allievi che concludono il percorso formativo deve essere almeno pari a 1.

Nel caso nessun allievo concluda il percorso formativo l'operazione non è rendicontabile, a meno che il fatto non sia determinato dalle condizioni di salute dell'allievo tali da precludere la prosecuzione dell'operazione, con certificazione della struttura sanitaria competente.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contributivi.e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
 - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
 - il responsabile della protezione dei dati è il Direttore generale, dott. Franco Milan (delibera della Giunta regionale n. 1343 del 9 settembre 2020). È raggiungibile al seguente indirizzo: Piazzadell'Unità1,34131Trieste.
e-mail:privacy@regione.fvg.it
PEC: privacy@certregione.fvg.it);
 - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

20. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;

- recare tutti i seguenti loghi secondo gli standard previsti dal documento “Guida al logotipo istituzionale”, disponibile sul sito istituzionale al link http://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/coordinato_di_immagine_FSE_14_20/

 Unione europea Fondo sociale europeo	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti **è causa di revoca del contributo**, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE

21. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua l'AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:

- a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei partecipanti, realizzazione dell'operazione;
- b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili e adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
- c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
- d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità

22. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è Igor De Bastiani (040 3775298 - igor.debastiani@regione.fvg.it).
2. I Responsabili dell'istruttoria sono Nadia Zuzzi (0432 555853 – nadia.zuzzi@regione.fvg.it) e Maura Qualizza (0432 555886 – maura.qualizza@regione.fvg.it).
3. Le persone di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni sono Alessandro Castenetto (0432 555887 – alessandro.castenetto@regione.fvg.it) e Meri D'Orlando (0432555896 – meri.dorlando@regione.fvg.it).
4. Il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

23. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento delle operazioni e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, sono stabiliti i seguenti termini:
 - a. le operazioni devono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nel BUR;
 - b. le operazioni sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle operazioni;
 - c. le operazioni sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni;
 - d. l'atto di concessione del contributo viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione delle operazioni;
 - e. le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data del decreto di concessione e comunque entro il 30/09/2021;
 - f. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'operazione;
 - g. il rendiconto delle spese sostenute è approvato entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto;
 - h. l'atto relativo alla erogazione del saldo, ove spettante, viene adottato entro 30 giorni dalla data di approvazione del rendiconto;
 - i. il termine finale per la chiusura del procedimento è il 31 dicembre 2022.

ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato a _____ () il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ () in qualità di legale rappresentante
(luogo) (prov.)

dell'azienda _____ con sede a _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- ✓ che l'impresa è in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- ✓ che per i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, la formazione ha carattere aggiuntivo;
- ✓ che l'impresa è attiva, non è sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, è in regola con il pagamento del diritto annuale camerale.

(luogo, data)

Il Dichiarante

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente.

ALLEGATO B

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. ___)
il _____, codice fiscale _____ residente a _____
via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

☐ titolare dell'impresa individuale

denominazione _____
con sede a _____ (Prov. _____)
via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

☐ rappresentante legale della Società/Ente

denominazione _____
con sede a _____ (Prov. _____)
via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)
partita IVA/codice fiscale _____
telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art.107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista dal **(va indicato il decreto che approva il presente avviso)** _____;

PRESA VISIONE

della definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

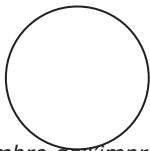
che l'impresa non è in difficoltà.

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione.

Allegata fotocopia del documento d'identità valido.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 <i>timbro dell'impresa</i>	Luogo _____ Data _____
	_____ <i>firma del legale rappresentante dell'impresa</i>

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario l'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

Definizione di **<<impresa in difficoltà>>** cui all'articolo 1 paragrafo 18 del Reg.(UE) n.651/2014

IMPRESA IN DIFFICOLTA'

impresa che soddisfa **almeno una** delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

ALLEGATO C

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ (Prov. _____)

Il _____, codice fiscale _____ residente a _____

Via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

☐ titolare dell'impresa individuale

Denominazione _____

con sede a _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

☐ rappresentante legale della Società/Ente

Denominazione _____

con sede a _____ (Prov. _____)

via/piazza _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA/codice fiscale _____

telefono _____ fax _____ email _____ PEC _____

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

☐ Che **l'impresa di cui è titolare/che rappresenta è «impresa autonoma»**

☐ Che **l'impresa di cui è titolare/che rappresenta è controllata o controlla** le seguenti imprese aventi sede legale in Italia

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata/controllante		
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA
Quota di partecipazione	%	Diritto di voto

Numero occupati effettivi (in ULA)	U.L.A. n.	
Fatturato annuo	EUR	
Totale di bilancio	EUR	
Tipologia di controllo		

☐ Che l'impresa _____ controllante o controllata risulta, a sua volta, controllare le seguenti altre imprese o essere controllata dalle seguenti altre imprese, tutte aventi sede legale in Italia

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata/controlante		
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA
Quota di partecipazione	%	Diritto di voto
Numero occupati effettivi (in ULA)	U.L.A. n.	
Fatturato annuo	EUR	
Totale di bilancio	EUR	
Tipologia di controllo		

Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta sulla base dei dati sopra esposti è

- ☐ Micro
- ☐ Piccola
- ☐ Media

AUTORIZZA

- ☐ l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
- ☐ si impegna a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato

Luogo e data, _____	Firmato digitalmente
---------------------	----------------------

NOTA: Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, la presente, qualora non sia sottoscritta in presenza del funzionario l'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere sottoscritta e inviata **insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido** (fronte e retro) del dichiarante.

ISTRUZIONI per la compilazione

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari.

Punto 1.

Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del punto 2 oppure come impresa collegata ai sensi del punto 3.

Punto 2.

Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del punto 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del punto 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del punto 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000 abitanti.

Punto 3.

Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al punto 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al punto 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

ALLEGATO D

Elenco dei codici Ateco relative a imprese collocate nelle Aree interne

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
25.7	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA
25.71	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
25.71.0	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72	Fabbricazione di serrature e cerniere
25.72.0	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73	Fabbricazione di utensileria
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.2	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

c) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
16.10.00	Taglio e piallatura del legno

16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di cornici
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.91.00	Realizzazione di coperture

d) ATTIVITÀ PROPRIE DEL SETTORE DEL TURISMO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai

codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
55	ALLOGGIO
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
96.04.20	Stabilimenti termali

ALLEGATO E

Modello per la concessione di aiuti alle imprese. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

AL FINE DI USUFRUIRE dell'agevolazione qualificabile come **aiuto in regime "de minimis"** ai sensi del regolamento 1407/2013/UE;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

- ☐ Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente, altre imprese
- ☐ Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- ☐ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

AUTORIZZA

il trattamento e l'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data, _____	Firmato
---------------------	---------

NB: Il presente documento può essere firmato digitalmente oppure sottoscritto con firma autografa e scansionato. Nel secondo caso deve essere accompagnato dalla scansione di un documento di identità valido del dichiarante.

ISTRUZIONI per la compilazione della dichiarazione

Come individuare il beneficiario

Il concetto di «controllo» e «impresa unica».

Le regole europee in materia di aiuti alle imprese stabiliscono che *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”*.

Per **«impresa unica»** si intende *“l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica”.

Ne consegue che per la **«impresa unica»** il controllo del superamento dell’importo massimo complessivo degli aiuti per impresa, previsto per alcune tipologie di aiuti, dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le altre imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo) **diretto o indiretto** (il collegamento può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza), nell’ambito dello stesso Stato membro dell’Unione europea.

Non costituiscono «impresa unica»:

- a) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- b) le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche;
- c) le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un’impresa ubicata in un diverso Stato membro dell’Unione europea.